



Ufficio: DOR/DMS  
Protocollo: 202000006664/AG  
Oggetto: Rinnovo organi istituzionali Ordini provinciali 2020-2024:  
procedure e modalità per lo svolgimento delle elezioni.  
Circolare n. 12400

Roma, 20.07.2020

Sito NO  
5.4  
Ifo NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Rinnovo organi istituzionali degli Ordini provinciali.*  
*Disposizioni, procedure e modalità per lo svolgimento delle elezioni.*

In vista della prossima scadenza dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini territoriali, il Ministero della Salute, con nota del 7 luglio u.s. (cfr. all. 1), ha chiesto alla Federazione - come per le precedenti tornate elettorali - di impartire apposite istruzioni agli Ordini stessi, evidenziando il rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle elezioni e che sono state recentemente oggetto di modifica normativa con la L. 3/2018 (che ha modificato il D.Lgs.C.P.S. 233/46) e con il successivo D.M. 15 marzo 2018. Le regole da applicare, dunque, sono in parte modificate rispetto a quelle previste nel DPR 221/50 e nei Regolamenti interni dei singoli Ordini.

Si rammenta, infatti, che il 31 dicembre p.v. scade il mandato relativo al triennio 2017-2020 dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini ed entro tale data i suddetti organi istituzionali devono essere rinnovati.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)



### **3. ELETTORATO ATTIVO**

Hanno diritto di voto (c.d. “elettorato attivo”) per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine (compresi gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari), con esclusione dei farmacisti sospesi dall’esercizio della professione. Il Presidente del seggio elettorale (vedi paragrafo 6) verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

### **4. ELETTORATO PASSIVO**

#### **Consiglio Direttivo**

La legge del 2018 ha confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall’esercizio della professione).

Il numero dei Consiglieri da eleggere è stato così rideterminato (art. 2 D.Lgs.C.P.S. 233/46):

- 7 se gli iscritti all’Albo non superano i 500;
- 9 se gli iscritti all’Albo superano i 500 ma non i 1500;
- 15 se gli iscritti all’Albo superano i 1500.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018).

L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

#### **Collegio dei Revisori dei conti**

Come è noto, la citata riforma legislativa ha modificato la composizione del Collegio dei Revisori dei conti nel seguente modo:

- un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali, che è designato direttamente dal Consiglio direttivo dell’Ordine neoeletto;

- tre componenti, di cui uno supplente, che sono eletti tra gli iscritti all'Albo sulla base di candidatura singola o della presentazione in lista.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell'ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate di candidati e le singole candidature alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell'Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018).

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo. Il membro supplente viene eletto come tale e non è, quindi, il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo, nonché quello dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dei due organi da eleggere.

Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste. L'autenticazione delle firme da parte del Presidente o di un suo delegato potrà avvenire in modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di ognuno di essi secondo modalità e tempi fissati dall'Ordine.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **5. AVVISO DI CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito - a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione - a mezzo di posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, con preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data di prima convocazione delle votazioni.

La giurisprudenza della C.C.E.P.S. ha ritenuto che, in linea generale, sia a carico dell'Ordine l'onere di dare prova dell'effettivo invio della comunicazione, pena la nullità delle operazioni elettorali e dei relativi risultati, poiché - come più volte affermato dalla stessa Commissione Centrale - le norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle elezioni ordinistiche sono per loro natura inderogabili, perché poste a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti. Si evidenzia, pertanto, che l'utilizzo del servizio di posta prioritaria deve essere realizzato in modo di poter attestare la data di invio dell'avviso di convocazione ad ogni singolo iscritto.

A tal fine, si segnala che potrà essere utilizzato, come nelle recenti tornate elettorali, l'apposito servizio fornito da Postel. La Federazione sta verificando la possibilità di mettere a disposizione degli Ordini provinciali un'apposita convenzione quadro, fermo restando che ogni Ordine potrà attivare autonoma convenzione a livello locale con Postel o analogo fornitore che attesti la data di invio delle comunicazioni.

L'avviso deve indicare i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (cfr. fac-simile - All. 2).

Si precisa che l'avviso di convocazione – qualora sia trasmesso tramite posta prioritaria – dovrà essere inviato agli iscritti al domicilio risultante dall'Albo (art. 3 DPR 221/50).

Al fine di rispettare il termine di venti giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 221/50, in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l'avviso di convocazione.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **6. SEGGIO ELETTORALE e RELATIVO MATERIALE**

Come stabilito dall'art. 3 del D.M. 15/3/2018, il seggio elettorale è composto nel seguente modo:

- a) dai tre iscritti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo uscente o al Collegio dei revisori uscente e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dall'iscritto più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;
- c) i tre componenti di cui alla lettera a) scelgono al loro interno il Presidente del seggio elettorale.

Si precisa che il D.M. 15/3/2018 ha stabilito che dovranno essere nominati componenti supplenti per il Presidente del seggio, per i due scrutatori, nonché per il segretario.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine (art. 3, comma 4, D.M. 15/3/2018).

L'Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale, un numero di urne adeguato. Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **7. SCHEDE DI VOTAZIONE e OPERAZIONI DI VOTO**

Il comma 1 dell'art. 4 del D.M. 15/3/2018 dispone che per la votazione, se non siano state previste le sopracitate modalità telematiche (vedi paragrafo 1.), debbano essere predisposte due schede munite del timbro dell'Ordine di colore diverso e, dunque, bianca per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e gialla per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Le schede, di norma, riportano linee orizzontali in numero pari a quello dei componenti da eleggere.

Il Presidente del seggio elettorale, effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, dà inizio alle votazioni. Il citato decreto ministeriale stabilisce che spetti al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine, si evidenzia che deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine e che le stesse devono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, unitamente ad una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.

Non sono ammessi voti per delega, né per posta, né è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa a pena di nullità del voto (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più

nominativi presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (art. 4, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del Presidente e degli altri componenti del seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi (art. 4, comma 5, D.M. 15/3/2018).

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura (art. 4, comma 6, D.M. 15/3/2018).

Di tutte le operazioni compiute si redige giornalmente apposito verbale (vedi paragrafo 8.).

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario (vedi paragrafo 9.).

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **8. VERBALI**

Il Segretario del seggio elettorale cura, giorno per giorno, la redazione in duplice esemplare del verbale di tutte le operazioni elettorali, il quale deve avere le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti del seggio e deve recare il timbro dell'Ordine (art. 4, comma 7, D.M. 15/3/2018).

Nel verbale sarà presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale, del numero di urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Infine, verrà riportata la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## 9. SCRUTINIO

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 15/3/2018, nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo D.M. 15/3/2018. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti); il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa (art. 5, comma 2, D.M. 15/3/2018).

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta (art. 5, comma 3, D.M. 15/3/2018).

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate (art. 5, comma 5, D.M. 15/3/2018).

In linea generale, sulla base della giurisprudenza della C.C.E.P.S., si ritiene comunque non valido il voto nell'ipotesi in cui la scheda rechi nomi di fantasia o di persone non iscritte all'Albo ovvero, infine, il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

La preferenza espressa nei confronti di iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge è da considerarsi dispersa.

La validità delle preferenze contenute nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Sono valide le schede che riportino un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **10. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

L'art. 6 del D.M. 15/3/2018 disciplina la procedura di proclamazione degli eletti, stabilendo che, ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età (art. 6, comma 2, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente del seggio, dopo la proclamazione, notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale, nonché alla Federazione degli Ordini e all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza dei Farmacisti (art. 6, comma 3, D.M. 15/3/2018).

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti (art. 6, comma 4, D.M. 15/3/2018).

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **11. DOPPIA ELEZIONE – INCOMPATIBILITA'**

Qualora un iscritto all'Albo risulti eletto a due cariche (Consigliere e Revisore dei conti), il Presidente del seggio, attesa la incompatibilità tra le cariche stesse, provvede a dichiarare che, a seconda dell'opzione dell'eletto, verrà proclamato il primo dei non eletti delle votazioni riferentisi all'una o all'altra delle cariche. Tale circostanza sarà debitamente menzionata nel verbale.

Il Presidente provvederà, quindi, a sollecitare, con i mezzi che riterrà più rapidi, una immediata risposta da parte dell'eletto nelle due cariche. In relazione alla risposta ricevuta e ai fini della prima convocazione del nuovo Consiglio eletto, il Presidente la comunicherà al più anziano di età tra gli eletti, indicando il nominativo del primo dei non eletti che subentra.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

## **12. ELEZIONE ALLE CARICHE INTERNE AL CONSIGLIO DIRETTIVO e LIMITE MANDATI**

### **A. Elezioni cariche interne e prima riunione del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti**

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali (art. 6, comma 5, D.M. 15/3/2018).

### **B. Limite mandati**

Con riferimento al limite del doppio mandato consecutivo per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, introdotto con la L. 3/2018, la sopraindicata nota ministeriale del 7 luglio u.s. (cfr. All. 1) ha rappresentato come, *“considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei Consigli direttivi e del Comitato Centrale sarà il primo ad aver luogo dopo l’entrata in vigore della suddetta menzionata legge, sentito l’Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti.”*.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **13. RINUNCIA ALL’ELEZIONE e DIMISSIONI**

### **A. Rinuncia all’elezione alla carica di Consigliere o di Revisore dei conti**

Si ha rinuncia all’elezione quando l’eletto, all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, dichiara immediatamente di rinunziarvi ovvero, nulla avendo dichiarato all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, comunichi successivamente di rinunziare e nel frattempo non ponga comunque in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l’elezione e che non avrebbe diritto di compiere in assenza di tale accettazione. In caso di rinuncia all’elezione, subentra il primo dei non eletti.

### **B. Dimissioni dalla carica di Consigliere o di Revisore dei conti**

Si hanno dimissioni quando l’eletto, all’atto della comunicazione dell’avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l’elezione e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione (quale, ad esempio, la partecipazione alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo o del nuovo Collegio dei Revisori dei conti).

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

#### **14. ELEZIONI SUPPLETIVE**

Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto sopra previsto.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti.

\*\*\*                      \*\*\*                      \*\*\*

Si invia, in allegato, il testo vigente delle disposizioni normative citate nella circolare (D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e s.m.i., D.M. 15/3/2018 - cfr. All. 3 e 4).

La Federazione degli Ordini organizzerà, nell'ultima settimana di luglio, un *webinar* esplicativo delle nuove disposizioni in materia elettorale.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

**ALL. 4**



## DECRETA:

### Art. 1

#### Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
  - a) il Consiglio direttivo;
  - b) la Commissioni di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
  - c) il Collegio dei revisori.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.
3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.
5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

### Art. 2

#### Presentazione delle liste

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere

denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

### Art. 3

#### Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:
  - a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
  - b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

### Art. 4

#### Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro

- dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
  3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
  4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
  5. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
  6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
  7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.
  8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

#### Art. 5

#### Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Ricontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

#### Art. 6

#### Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.
3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.
5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7

Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

Art. 8

Rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.

Art. 9

Regolamento

1. Le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **15 MAR 2018**



Il Ministro della salute